



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni 21, 22 e 23 dicembre, 28, 29 e 30 dicembre 2012.

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004 n. 154 recante Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, in particolare l'art. 28 - Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2012, recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto 22 dicembre 2000 recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 avente ad oggetto il regolamento recante norme sulla costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

VISTO il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei predetti consorzi di gestione;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2012, concernente l'arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema strascico e/o volante;

CONSIDERATO che, nella consolidata tradizione del consumo dei prodotti ittici freschi in occasione delle festività natalizie, occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati ittici su tutto il territorio nazionale;

RITENUTO al contempo necessario assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, ragione per cui le imprese di pesca sono tenute ad effettuare il relativo recupero dei giorni, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 dicembre 2012;

VISTE le richieste delle Associazioni nazionali di categoria pervenute presso la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETA

Art. 1

1. E' consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante e circuizione nei giorni 21, 22, 23, 28, 29 e 30 dicembre 2012.
2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare con congruo anticipo alle Autorità Marittime la volontà di svolgere, l'attività di pesca nelle giornate di cui al precedente comma 1.
3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono al disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca entro e non oltre il 28 febbraio 2013.

Art. 2

1. In deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, il disposto di cui al precedente art. 1 è esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attività di prelievo.

Il presente decreto è immediatamente efficace e ne viene data pubblicità mediante affissione all'albo di ciascuna Capitaneria di Porto, sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

Mei Ch

UNA
MA